



VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

DELLA SOCIETÀ "MAILUP S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 30 (**trenta**) del mese di **aprile** dell'anno 2020 (**duemilaventi**), alle ore diciannove, nel mio studio in **Crema (CR), piazza Trento e Trieste n. 11,**

lo sottoscritto **Mauro Boschioli, notaio in Crema,** iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema; do atto, con il presente verbale, che il giorno 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventi), dalle ore dieci e minuti trenta alle ore dodici e minuti quarantacinque, in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, in una sala della sede secondaria della società, si è tenuta l'assemblea, ordinaria e straordinaria, della società di diritto italiano, costituita in Italia, "**MailUp S.p.A.**", con sede in Milano, via Pola n. 9, capitale sociale euro 374.276,15 (trecentosettantaquattromiladuecentosettantasei virgola quindici), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il numero - corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A. - 01279550196 e nel repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano al numero MI-1743733, società con azioni negoziate presso il mercato "AIM Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", riunita per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

"Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 6. Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) dello statuto sociale ed inserimento di un nuovo art. 38-bis (Operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai**

AVV. MAURO BOSCHIOLI
NOTAIO

CREMA
Via XX Settembre, 24 -
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: studio@notaiboschioli.it

sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (ventottomilaquattrocentocinque virgola ventitré), oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 (unmilione centotrentaseimiladuecentonove) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023". Modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti",

adunanza alla quale io notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Aderendo alla richiesta fattami dall'infra citato presidente di verbalizzare detta riunione assembleare, io notaio do atto di quanto avvenuto in mia presenza; il presente verbale viene quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

OPERAZIONI PRELIMINARI AI LAVORI ASSEMBLEARI

Come anzidetto, lo scorso giorno 23 (ventitré) del mese di aprile dell'anno 2020 (duemilaventi), alle ore dieci e minuti trenta, in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, in una sala della sede secondaria della società, è iniziata l'assemblea della detta società "MailUp S.p.A.".

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto ha assunto la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione della società, Monfredini Matteo, nato a Cremona il 2 giugno 1975, residente a Cremona, via Giuseppe Bottani n. 1, il quale - anzitutto - mi ha chiesto di procedere alla redazione del verbale dei lavori assembleari.

Quindi, detto presidente ha constatato e fatto constatare,

in via preliminare alla trattazione

delle materie all'ordine del giorno:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 23 aprile 2020, alle ore dieci e minuti trenta, in unica convocazione, era stato pubblicato in data 8 aprile 2020 (duemilaventi) sul quotidiano "Italia Oggi", ai sensi dell'art. 16 dello statuto, messo a disposizione sul sito internet della società ("www.mailupgroup.com") e depositato presso la sede della società, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno;

- che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, nel citato avviso di convocazione si dava atto che l'intervento in assemblea degli azionisti aventi diritto poteva avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, e che i componenti degli organi sociali ed il Rappresentante Designato avrebbero potuto collegarsi ed intervenire in assemblea

anche in via audio/video conferenza;

- che la società aveva individuato (dandone apposita pubblicità col detto avviso) quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, l'avv. Augusto Santoro, nato a Nocera Inferiore (SA) il 28 febbraio 1980, codice fiscale SNT GST 80B28 F912S, domiciliato per la carica in Milano, via Tommaso Grossi n. 2 (c/o Studio Legale Associato in associazione con "Simmons & Simmons LLP"), a cui gli azionisti aventi diritto intenzionati a partecipare all'Assemblea avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno;

- che risultavano intervenuti all'adunanza, dei componenti del consiglio di amministrazione, personalmente, se medesimo, nella predetta qualità di presidente, e in video conferenza, Castiglioni Ignazio, nato a Cremona il 25 febbraio 1974;

- che erano altresì intervenuti, del collegio sindacale, per collegamento in video conferenza, i sindaci Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961, in qualità di presidente, e Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963;

- che, essendo le n. 14.971.046 (quattordicimilioninovecentosettantunomilaquarantasei) azioni (senza valore nominale) sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."), a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F. avevano diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 14 aprile 2020, per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevavano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea erano pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 20 aprile 2020 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari);

- che era presente, collegato in videoconferenza, il predetto Rappresentante Designato, il quale ha dichiarato di rappresentare 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, e precisamente:

-- Azzali Luca, nato a Cremona il 5 maggio 1972, portatore di numero 1.588.440 (unmilione cinquecento ottantottomilaquattrocentoquaranta) azioni, pari al 10,61% (dieci virgola sessantuno per cento) del capitale;

-- Bettoni Matteo, nato a Cremona (CR) il 25 agosto 1975, portatore di numero 1.487.200 (unmilione quattrocento ottantasettemiladuecento) azioni, pari al 9,93% (nove virgola novantatré per cento) del capitale;

-- Gorni Nazzareno, nato a Cremona (CR) il 19 giugno 1973, portatore di numero 1.547.740 (unmilione cinquecento quarantasettemilasettecento qua-

ranta) azioni, pari al 10,34% (dieci virgola trentaquattro per cento) del capitale;

-- Miscia Alberto Domenico, nato a Cremona (CR) il 6 ottobre 1977, portatore di numero 1.623.440 (unmilionesecentoventitremilaquattrocentoquaranta) azioni, pari al 10,84% (dieci virgola ottantaquattro per cento) del capitale;

-- Monfredini Matteo, nato a Cremona (CR) il 2 giugno 1975, portatore di numero 1.580.420 (unmilione cinquecentoottantamilaquattrocentoventi) azioni, pari al 10,56% (dieci virgola cinquantasei per cento) del capitale;

-- Capelli Micaela Cristina, nata a Milano il 7 luglio 1976, portatore di numero 3.912 (tremilanovecentododici) azioni, pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale;

che gli avevano rilasciato apposita delega, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'avviso di convocazione ed ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nonché

-- "Herald Investment Trust PLC", con sede in Edinburgo (Scozia), 1 Greenside Row, portatore di numero 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni, pari al 3,01% (tre virgola zero uno per cento) del capitale;

-- Governo della Norvegia, con sede in Oslo (Norvegia), 2 Bankplassen Head Office, portatore di numero 407.341 (quattrocentosette milatrecentoquarantuno) azioni, pari al 2,72% (due virgola settantadue per cento) del capitale;

-- "Manulife Value Balanced Fund", con sede in Toronto (Canada), M4W 1E5 200 Floor St East, portatore di numero 20.745 (ventimilasettecentoquarantacinque) azioni, pari allo 0,14% (zero virgola quattordici per cento) del capitale;

-- fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia", gestito da Mediolanum Gestione Fondi SGR, con sede in Basiglio - Milano Tre (MI), Palazzo Meucci 2, portatore di numero 360.000 (trecentosessantamila) azioni, pari al 2,40% (due virgola quaranta per cento) del capitale;

a fronte di apposita sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del T.U.F.;

- di far rinvio a quanto sopra rilevato per l'individuazione (sulla base delle risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute) degli azionisti partecipanti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale (come previsto dall'art. 15 dello statuto);

- che il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato da esso presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli aveva comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;

- che la società deteneva, alla data dell'adunanza, 110.888 (centodiecimilaottocentoottantotto) azioni proprie, pari allo 0,74% (zero virgola settantaquattro per cento) del capitale;

- che le certificazioni rilasciate dall'intermediario sarebbero state conservate dalla società;

- che era stata accertata da esso presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;

- che erano stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

- che, infine, l'art. 20 dello Statuto dispone(va) che l'assemblea delibera con la presenza e la maggioranza stabilite dagli artt. 2368 (per l'assemblea ordinaria: quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale e

quorum deliberativo corrispondente alla maggioranza assoluta del capitale presente) e 2369 (per l'assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo pari ad oltre la metà del capitale sociale) del codice civile;

e che pertanto, per tutto quanto sopra, l'assemblea era validamente costituita.

Richiamato l'art. 23 dello statuto, per cui "nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale è redatto da notaio", ha designato me notaio per la redazione del verbale della riunione, invitando l'assemblea a confermare la designazione. In mancanza di contrari o astenuti, ha confermato l'incarico a me notaio.

A questo punto, il presidente:

- ha comunicato che nel corso della discussione si sarebbero potuti proporre interventi, purché attinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti entro convenienti limiti di tempo, seguiti - se del caso - da una breve risposta in replica, e che gli interventi, se richiesto, sarebbero stati oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- ha annunciato che le votazioni sarebbero avvenute per interpello dei singoli partecipanti, con rilevazione nominativa dei votanti;

- con riferimento al D.Lgs. 196/03 in materia di "privacy", infine, ha precisato che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea sarebbero stati trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e ricordato che ogni interessato poteva esercitare i diritti di cui al citato D.Lgs. 196/03 e relative disposizioni attuative e di aggiornamento, e chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presidente - verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede - ha dato lettura dell'ordine del giorno di cui sopra ed è quindi passato alla trattazione dei diversi argomenti, secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

PARTE ORDINARIA

Deliberazione in ordine al primo argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti)

Cominciando dalla prima materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il presidente ha ricordato che il fascicolo del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019, in tutte le sue componenti - comprensivo della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione (unica sia per il bilancio della società che per quello consolidato, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 127/1991), della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione -, è stato depositato, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte sui temi all'ordine del giorno (che mi ha chiesto di allegare al verbale assembleare), nei termini di legge, sul sito internet della società - ed ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prendere visione - nonché presso la sede sociale (e della disponibilità della predetta docu-

mentazione è stata data comunicazione a "Borsa Italiana S.p.A.", che l'ha reso noto tramite il sito internet www.borsaitaliana.it).

In considerazione del fatto che la documentazione poteva, per quanto testé detto, considerarsi adeguatamente conosciuta, il presidente ha proposto di ometterne la lettura, a meno che taluno degli intervenuti desiderasse che venisse effettuata lettura completa della citata documentazione. Preso atto che nessuno ha espresso il desiderio di una lettura integrale, il presidente ha posto in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione predetta, avvertendo che erano al momento presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantaduecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento), di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Al termine della votazione, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente, constatato il risultato, ha dato atto che la stessa aveva avuto l'esito che segue:

- voti favorevoli: tutti i 10 (dieci) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantaduecentotrentotto) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;

per cui la proposta doveva intendersi approvata all'unanimità.

Pertanto il presidente ha riassunto i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio, precisando che il progetto - approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 24 marzo 2020 - e redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), evidenziava un patrimonio netto di euro 17.648.277 (diciassettemilionesicentoquarantottomiladuecentosettantasette) e un utile di esercizio pari ad euro 2.192.638 (duemilionescentonovantadue milaseicentotrentotto), ed ha rammentato che nella relazione degli amministratori sulla gestione era contenuta la proposta di destinare l'utile netto di esercizio a riserve (anche tenuto conto del comunicato stampa, del 20 aprile 2020, a rettifica di errore materiale contenuto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione alle materie all'ordine del giorno originariamente diffusa). Terminata l'illustrazione, il Presidente ha ricordato agli intervenuti che la società di revisione "BDO Italia S.p.A." - come già oggetto di comunicazione al pubblico - ha emesso, in ordine al bilancio (come pure con riferimento a quello consolidato, di cui dirà a breve), una relazione senza rilievi.

Ha poi passato la parola al presidente del collegio sindacale, il quale ha dato lettura dell'apposita relazione dei sindaci, che ha concluso per l'insussistenza di ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilancio e ha aggiunto - in merito alla citata proposta rettifica della destinazione - che il collegio ha espresso parere favorevole.

A questo punto, il presidente ha presentato agli azionisti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 della società, approvato dal predetto consiglio di amministrazione nella seduta del 24 marzo 2020, precisando che in ordine allo stesso l'assemblea non è chiamata ad esprimere la sua approvazione.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente

te chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto. Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea Ordinaria della società "MailUp S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del relativo comunicato di rettifica,

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, e corredato dalla relazione sulla gestione (unica per entrambi i bilanci, della società e consolidato, ex art. 40 del D.Lgs. 127/1991), prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 2.192.638 (duemillicentonovantaduemilaseicentotrentotto), per euro 11.086 (undicimilaottantasei) a "riserva adeguamento cambi" e per euro 2.181.552 (duemillicentoottantunomilacinquecentocinquantadue) a "riserva straordinaria";

3) di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;

4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i 10 (dieci) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Deliberazione in ordine al secondo argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determi-

nazione del loro numero e della durata in carica e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti”)

Passando alla trattazione della seconda materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione, sul punto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione. Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente ha rammentato che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giungeva a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2017.

Si rendeva dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 26 dello Statuto e le altre prescrizioni applicabili, e quindi con voto di lista. Al riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della citata relazione illustrativa, l'Organo Amministrativo – nel suggerire una potenziale struttura efficiente dell'organo nonché dei compensi ad esso attribuibili – aveva pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha reso quindi noto che Monfredini Matteo, in nome e per conto - oltre che di sé stesso - di Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno e Miscia Alberto Domenico (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), ha depositato – nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di cinque candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo (proposto, precisamente, in cinque membri) e al suo compenso (da determinarsi in misura complessiva, rimettendo allo stesso consiglio la redistribuzione interna dello stesso), così come in merito alla nomina del relativo Presidente, il tutto in linea - peraltro - con quanto come sopra suggerito dall'organo amministrativo.

La suddetta lista, corredata dei curricula professionali dei soggetti designati, è stata messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della società, unitamente - oltre alla documentazione attestante la legittimazione da parte di coloro che l'hanno presentata - alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili ed il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

A tal riguardo, difatti, ha precisato il Presidente, un candidato ha dichiarato

il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto (requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione).

Da ultimo il Presidente ha reso noto che – essendo stata presentata un'unica lista – l'Assemblea era quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di Statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria di "MailUp S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2) di fissare in tre esercizi sociali (e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

3) di nominare consiglieri:

- Monfredini Matteo, nato a Cremona il 2 giugno 1975, codice fiscale MNF MTT 75H02 D150M, domiciliato a Milano, via Pola n. 9 (presso la sede sociale), cittadino italiano;

- Gorni Nazzeno, nato a Cremona il 19 giugno 1973, codice fiscale GRN NZR 73H19 D150R, domiciliato a Milano, via Pola n. 9 (presso la sede sociale), cittadino italiano;

- Capelli Micaela Cristina, nata a Milano il 7 luglio 1976, codice fiscale CPL MLC 76L47 F205J, domiciliata a Milano, via Pola n. 9 (presso la sede sociale), cittadina italiana;

- Castiglioni Ignazio, nato a Cremona il 25 febbraio 1974, codice fiscale CST GNZ 74B25 D150D, domiciliato in Milano, via Pola n. 9 (presso la sede sociale), codice fiscale CST GNZ 74B25 D150D, cittadino italiano;

- Biondi Armando, nato a Forlì il 23 luglio 1978, codice fiscale BND RND 78L23 D704X, domiciliato a Milano, via Pola n. 9 (presso la sede sociale), cittadino italiano;

4) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Monfredini Matteo, predetto;

5) di attribuire un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero), inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, dell'eventuale componente variabile nonché di eventuali fringe benefit e dell'eventuale trattamento di fine mandato, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni;

conseguentemente dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazio-

ne, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- quanto ai punti 1) e 2):

-- voti favorevoli: tutti i 10 (dieci) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) del capitale;

-- voti contrari: nessuno;

-- astenuti: nessuno;

- quanto al punto 3):

-- voti favorevoli: 8 (otto) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo, Capelli Micaela Cristina, "Herald Investment Trust PLC" ed il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 8.641.152 (ottomilionesicentoquarantunomilacentocinquantadue) azioni, rappresentanti il 57,72% (cinquantasette virgola settantadue per cento) del capitale;

-- voti contrari: 2 (due) dei soci presenti (e precisamente: "Governo della Norvegia" e "Manulife Value Balanced Fund"), portatori di complessive 428.086 (quattrocentoventottomilaottantasei), rappresentanti il 2,86% (due virgola ottantasei per cento) del capitale;

-- astenuti: nessuno;

- quanto al punto 4):

-- voti favorevoli: 8 (otto) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo, Capelli Micaela Cristina, "Herald Investment Trust PLC" ed il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 8.641.152,00 (ottomilionesicentoquarantunomilacentocinquantadue) azioni, rappresentanti il 57,72% (cinquantasette virgola settantadue per cento) del capitale;

-- voti contrari: 2 (due) dei soci (e precisamente "Governo della Norvegia" e "Manulife Value Balanced Fund"), portatori di complessive 428.086 (quattrocentoventottomilaottantasei) azioni, rappresentanti il 2,86% (due virgola ottantasei per cento) del capitale;

-- astenuti: nessuno;

- quanto al punto 5):

-- voti favorevoli: 8 (otto) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo, Capelli Micaela Cristina, "Herald Investment Trust PLC" e "Governo della Norvegia"), portatori di complessive 8.688.493 (ottomilionesicentoottantottomilaquattrocentonovantatré) azioni, rappresentanti il 58,04% (cinquantotto vir-

gola zero quattro per cento) del capitale;

-- voti contrari: 1 (uno) dei soci presenti (e precisamente: "Manulife Value Balanced Fund"), portatore di 20.745 (ventimilasettecentoquarantacinque) azioni, rappresentanti lo 0,14% (zero virgola quattordici per cento) del capitale;

-- astenuti: 1 (uno) dei soci presenti (e precisamente: il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatore di 360.000 (trecentosessantamila) azioni rappresentanti il 2,40% (due virgola quaranta per cento) del capitale.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata nella sua interezza, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto (per tutti i relativi punti, come e quali sopra dettagliati).

Il Presidente mi ha dichiarato, altresì, che i componenti del consiglio di amministrazione testé nominato hanno già accettato l'incarico.

Deliberazione in ordine al terzo argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti)

Procedendo i lavori assembleari con la trattazione della terza materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione, anche su questo aspetto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società, ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha ommesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare il Presidente ha rammentato che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 giungeva a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2017.

L'Assemblea era pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, nonché a determinare il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio.

Il Presidente, nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa e dello Statuto Sociale, ha ricordato come il Collegio Sindacale deve essere composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, da nominarsi attraverso voto di lista. L'Organo Amministrativo aveva pertanto invitato i Soci a formulare le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha reso quindi noto che Monfredini Matteo, in nome e per conto - oltre che di sé stesso - di Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno e Miscia Alberto Domenico (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), ha depositato - nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie - una lista di candidati alla carica di Sindaco della Società, formulando altresì ulteriori proposte

in merito al compenso dell'organo.

La suddetta lista, corredata dei curricula professionali dei soggetti designati, è stata messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della società, unitamente - oltre alla documentazione attestante la legittimazione da parte di coloro che l'hanno presentata - alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Da ultimo il Presidente ha reso noto che - essendo stata presentata un'unica lista - l'Assemblea era chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di Statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di "MailUp S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, in persona di:

- Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961, codice fiscale MNF MHL 61C21 D150M, domiciliato a Cremona, piazza Roma n. 7, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 68105, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 marzo 1996, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- Ferrari Fabrizio, nato a Cremona il 19 aprile 1961, codice fiscale FRR FRZ 61D19 D150A, domiciliato a Cremona, corso Vittorio Emanuele n. 46, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 23275, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 aprile 1995, quale Sindaco Effettivo;

- Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963, codice fiscale RSS GNN 63M12 L750X, domiciliato a Robbio (PV), via Ippodrie n. 4, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 66727, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 1995, quale Sindaco Effettivo;

- Tirindelli Andrea, nato a Cremona il 6 luglio 1961, codice fiscale TRN NDR 61L06 D150C, domiciliato a Cremona, via Manzoni n. 3, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 57658, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 aprile 1995, quale Sindaco Supplente;

- Ruggeri Piergiorgio, nato a Sesto ed Uniti (CR) il 4 giugno 1960, codice fiscale RGG PGR 60H04 I683Z, domiciliato a Cremona, Galleria del Corso n. 3, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 51362, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

del 12 aprile 1995, quale Sindaco Supplente;

2) di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a:

- quanto al Presidente: euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero);
- quanto a ciascun Sindaco Effettivo: euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero),

dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesantatanovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- quanto al punto 1):
 - voti favorevoli: 8 (otto) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzeno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo, Capelli Micaela Cristina, "Herald Investment Trust PLC" ed il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 8.641.152 azioni, rappresentanti il 57,72% (cinquantasette virgola settantadue per cento) del capitale;
 - voti contrari: 2 (due) dei soci presenti (e precisamente: "Governo della Norvegia" e "Manulife Value Balanced Fund"), portatori di complessivi 428.086 (quattrocentoventottomilaottantasei) azioni, rappresentanti il 2,86% (due virgola ottantasei per cento) del capitale;
 - astenuti: nessuno.
- quanto al punto 2):

- voti favorevoli: 9 (nove) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzeno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo, Capelli Micaela Cristina, "Herald Investment Trust PLC", "Governo della Norvegia" ed il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 9.048.493 (novemilioni quarantottomilaquattrocentonovantatré) azioni, rappresentanti il 60,44% (sessanta virgola quarantaquattro per cento) del capitale;
- voti contrari: 1 (uno) dei soci presenti (e precisamente: "Manulife Value Balanced Fund"), portatore di 20.745 (ventimilasettecentoquarantacinque) azioni, pari allo 0,14% (zero virgola quattordici per cento) del capitale;
- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata nella sua interezza, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto (per tutti i relativi punti, come e

quali sopra dettagliati).

Il Presidente mi ha dichiarato, altresì, che i componenti del collegio sindacale testé nominato hanno già accettato l'incarico.

**Deliberazione in ordine al quarto argomento
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
(conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. 39/2010: delibere inerenti e conseguenti)**

Anche in relazione alla quarta materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società, ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli azionisti presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare il Presidente ha rammentato che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 giungeva a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione "BDO Italia S.p.A." dall'Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2017 per il periodo 2017-2019.

Rinviano ai contenuti della predetta relazione, il Presidente ha precisato come - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 - "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico", e che la proposta del Collegio Sindacale si trova allegata alla richiamata relazione illustrativa.

Ha passato la parola, poi, al presidente del collegio sindacale, il quale ha illustrato il contenuto della proposta motivata di riconferire l'incarico alla medesima società "BDO Italia S.p.A." anche per il prossimo triennio, richiamando le ragioni indicate nella citata proposta.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea Ordinaria di "MailUp S.p.A.",
- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- previa proposta motivata del Collegio Sindacale,
delibera*

1) di conferire alla società "BDO Italia S.p.A.", con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e partita I.V.A. 07722780967, iscritta all'Albo Speciale delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 167911 del 15 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 di-

cembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 nonché l'incarico di revisione volontaria della relazione semestrale consolidata relativa a ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2022, alle condizioni e secondo i termini meglio previsti ed identificati nella proposta sopra descritta;

2) di determinare in euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) per singolo esercizio (con adeguamento annuo all'indice I.S.T.A.T.), oltre I.V.A. e rimborso delle spese sostenute per la permanenza fuori sede e di trasferimento, nei limiti del 2% (due per cento) del predetto corrispettivo, l'emolumento spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico;

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i 10 (dieci) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Il Presidente mi ha dichiarato, altresì, che la società di revisione testé nominata ha già accettato l'incarico.

Deliberazione in ordine al quinto argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti)

Venendo, infine, a trattare la quinta materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, anche con riferimento a questa il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società, ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha ommesso quindi

la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti, relativi a quest'argomento, della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno (come anzidetto, da allegarsi al verbale quale sua parte integrante).

In particolare il Presidente, rifacendosi ai contenuti della predetta relazione, ha precisato come l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie si sia dimostrata fino ad ora un utile strumento per la Società ai fini delle attività previste nel documento presentato all'Assemblea; pertanto, l'Organo Amministrativo ha inteso proporre un nuovo conferimento per il termine massimo di 18 (diciotto) mesi, previa revoca dell'autorizzazione precedente. A questo punto, il presidente ha passato la parola al presidente del collegio sindacale che, a nome dell'intero collegio, ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di "MailUp S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2019, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per MailUp; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle di-

sposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% (dieci per cento) del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

c) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

3) di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità c.d. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book-building, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero

della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

4) di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

5) di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

6) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di c.d. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

-- voti favorevoli: 9 (nove) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo, Capelli Micaela Cristina, "Herald Investment Trust PLC", "Governo della Norvegia" ed il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessivi 9.048.493 (novemilioni quarantottomilaquattrocentonovantatré virgola zero zero) azioni, rappresentanti il 60,44% (sessanta virgola quarantaquattro per cento) del capitale;

-- voti contrari: 1 (uno) dei soci presenti (e precisamente: "Manulife Value Balanced Fund"), portatore di 20.745 (ventimilasettecentoquarantacinque) azioni, pari allo 0,14% (zero virgola quattordici per cento) del capitale;

-- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data

lettura è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Deliberazione in ordine al sesto argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Passando alla trattazione dell'ultima materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha ricordato agli intervenuti che anch'essa è stata dettagliatamente trattata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione, e - ad ogni modo - ha rinviato all'illustrazione fattane nell'apposito paragrafo in essa contenuto, qui di seguito trascritto:

"Il Piano di Stock Option, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020, per quanto di propria competenza, prevede l'attribuzione ai Beneficiari a titolo gratuito di diritti di opzione condizionata che - una volta maturati ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitati - conferiscono ai relativi titolari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie MailUp di nuova emissione ad un prezzo prestabilito. A discrezione della Società il Piano potrà essere altresì servito anche attraverso azioni proprie detenute nel proprio portafoglio titoli.

Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option

Il Piano, in linea con le prassi diffuse sui mercati finanziari, costituisce, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di MailUp, uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari, essendo al contempo volto a (i) realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società e del gruppo nel complesso da parte di risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o di collaborazione intrattenuto, svolgono attività, anche di indirizzo, rilevanti nonché contribuiscono quotidianamente alla crescita e allo sviluppo della Società, nonché (ii) allineare gli interessi dei predetti soggetti - considerati strategici per la Società ed il gruppo a giudizio dell'Organo Amministrativo di MailUp - a quelli degli azionisti, orientando per l'effetto il loro operato verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo periodo, ed in particolar modo ad un incremento della capitalizzazione azionaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ritiene che il Piano di Stock Option costituisca uno strumento utile ed idoneo, inter alia, a: (i) incentivare i Beneficiari, favorendone la fidelizzazione attraverso l'attribuzione del diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società, condizione che, per natura, favorisce l'allineamento degli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo termine, (ii) legare la remunerazione delle risorse chiave della Società e delle società dalla stessa controllate all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società e per il gruppo, ed (iii) introdurre politiche di retention ed attraction volte a fidelizzare le risorse chiave e ad attrarne di nuove, nonché ad incrementarne la relativa produttività e ad incentivarne la permanenza nella Società e/o nelle relative so-

cietà controllate.

Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione a titolo gratuito di complessivi massimi n. 1.136.209 (unmilione centotrentaseimiladuecentonove) diritti di opzione, attributivi del diritto di acquistare un pari numero di azioni ordinarie MailUp ad un prezzo preventivamente stabilito, condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al conseguimento dell'obiettivo di capitalizzazione azionaria oggetto del Piano e di seguito illustrato, nel rispetto delle previsioni di cui al relativo regolamento (le "Opzioni").

Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un aumento di capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie MailUp, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Opzioni disponibili) a servizio del Piano, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, per dare esecuzione allo stesso, potrà avvalersi anche di azioni proprie eventualmente detenute nel portafoglio titoli della Società in virtù delle relative autorizzazioni all'acquisto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Si precisa altresì che la proposta del predetto aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, sarà sottoposta all'esame e deliberazione della convocanda Assemblea al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tale sezione della presente Relazione Illustrativa.

Come anticipato, l'obiettivo che il Piano intende perseguire è quello di incrementare il valore per gli azionisti e la relativa esecuzione è pertanto condizionata al raggiungimento di una valorizzazione di mercato della Società pari o maggiore ad euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni virgola zero zero), dato dal prodotto tra il prezzo di chiusura delle azioni MailUp, registrato sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni, ed il numero di azioni MailUp in circolazione. Affinché l'obiettivo market cap sia conseguito, e dunque le relative Opzioni possano intendersi maturate ai sensi del Piano e conseguentemente esercitate, è tuttavia necessario che la predetta valorizzazione di mercato sia mantenuta per almeno 5 (cinque) giorni di borsa aperta anche non consecutivi su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi tra la data di attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario e la data di conclusione del Piano, ovvero il 30 (trenta) aprile 2023 (duemilaventitré) (nel complesso, l'"Obiettivo Market Cap").

L'attribuzione delle Opzioni potrà avvenire in una o più tranches, a discrezione del Consiglio di Amministrazione e se del caso previa astensione del diretto interessato, dalla data di approvazione del Piano in esame da parte dell'Assemblea e sino al primo giorno di borsa aperta in cui la capitalizzazione azionaria della Società sia pari o maggiore al valore di cui al paragrafo che precede, ed in ogni caso entro e non oltre il 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue). Tuttavia, ove al predetto primo giorno di borsa aperta non segua il verificarsi della condizione di maturazione, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire nuovamente le Opzioni non ancora attribuite a partire dal giorno di calendario successivo in cui non si avveri la condizione di maturazione.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili inter vivos e non potranno essere costituite in pegno né in garanzia. Inoltre, le Opzioni attribuite, ma per le quali si sia verificata una causa di decadenza e/o di estinzione ai sensi del regolamento del Piano, potranno essere nuovamente attribuite in tutto o in parte, sempre a discrezione del Consiglio di Amministrazione e con le stesse modalità e tempistiche sopra descritte.

Pertanto, ai sensi del regolamento del Piano di Stock Option, si prevede altresì: (i) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento dell'Obiettivo Market Cap in apposita riunione consiliare da tenersi entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla data di conseguimento (a seguire, la "Data di Verifica"), ed (ii) un determinato periodo di tempo in cui ciascun Beneficiario potrà esercitare, in tutto o in parte, le Opzioni maturate, ovvero tra il 10° (decimo) ed il 40° (quarantesimo) giorno di calendario (estremi compresi) successivo alla Data di Verifica – di cui sarà data apposita comunicazione ai relativi Beneficiari – mediante il versamento del corrispettivo, pari al prodotto tra (a) il prezzo di esercizio, ed (b) il numero di Opzioni maturate che si intende esercitare.

A tal proposito, il predetto prezzo di esercizio sarà pari alla media ponderata degli ultimi 90 (novanta) prezzi di chiusura dell'azione MailUp registrati sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni (da calcolarsi a ritroso rispetto dalla Data di Verifica) con uno sconto del 35% (trentacinque per cento).

Resta tuttavia inteso che il prezzo di esercizio non potrà essere inferiore ad euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) – pari all'attuale valorizzazione della Società (calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni nei 90 (novanta) giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della presente relazione) – e pertanto, ove ciò dovesse accadere, il predetto importo dovrà intendersi quale prezzo di esercizio. Resta altresì inteso che, ove necessario ai sensi di quanto precede, il predetto "floor" dovrà intendersi quale prezzo di esercizio anche nell'eventualità in cui la Società intenda disporre di azioni proprie per servire, in tutto o in parte, il Piano mediante la relativa cessione a titolo oneroso ai rispettivi Beneficiari. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia al paragrafo "Criterio di determinazione del prezzo delle azioni" di cui al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Relazione Illustrativa.

Si precisa altresì che tutte le Opzioni maturate, ma non esercitate nel lasso temporale sopra riportato, si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte e, pertanto, non saranno più esercitabili in periodi successivi ed i relativi Beneficiari perderanno ogni diritto collegato al Piano in esame.

Inoltre, è prevista la facoltà (ma non l'obbligo) in capo al Consiglio di Amministrazione di procedere ad una rettifica del rapporto di assegnazione tra Opzioni e azioni ovvero ad un'autorizzazione all'esercizio anticipato delle Opzioni qualora ne ricorrano i presupposti in determinate ipotesi, secondo le migliori prassi dei mercati di capitali. Tra tali ipotesi, sono comprese quelle di: (i) perfezionamento di operazioni sul capitale della Società; (ii) perfezionamento di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti (come fusioni o scissioni); e (iii) promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio

avente per oggetto le azioni MailUp.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta del Beneficiario direttamente interessato se ancora in carica, si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, delle Opzioni non ancora esercitate nell'eventualità in cui si sia infra tempo accertato che il conseguimento dell'Obiettivo Market Cap sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi, contrari a norme di legge e/o aziendali posti in essere dal relativo Beneficiario.

La competenza per l'attuazione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione della Società, se del caso previa astensione del Beneficiario direttamente interessato, ovvero del soggetto a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Piano di Stock Option, infine, essendo servito da un aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, avrà effetti diluitivi sul capitale sociale di MailUp e sui suoi azionisti. Diversamente, ove il Piano sia servito da azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp, cedute a titolo oneroso ai relativi Beneficiari, non avranno luogo effetti diluitivi sul capitale sociale di MailUp e sui suoi azionisti.

Destinatari del Piano di Stock Option

Il Piano di Stock Option è rivolto agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp e/o delle società dalla stessa controllate, in considerazione dell'apporto di ciascun Beneficiario ai fini dell'effettiva creazione di valore per la Società ed il gruppo nel complesso e per gli azionisti nel medio-lungo periodo. Come anticipato, l'individuazione dei Beneficiari sarà rimessa ad una valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione (eventualmente, previa astensione del diretto interessato), in ragione delle finalità e dell'Obiettivo Market Cap che il Piano di Stock Option intende perseguire, nonché del ruolo ricoperto dalla relativa risorsa nell'ambito dell'organigramma aziendale.

Il Piano di Stock Option prevede, inoltre, quale condizione per l'accredito delle azioni sui conti deposito titoli dei Beneficiari, il mantenimento del rapporto organico, di lavoro o di collaborazione in essere con la Società e/o con la società controllata (a seconda del caso) alla data di esercizio delle relative Opzioni maturate e disciplina altresì i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta ad ipotesi di c.d. "bad leaver" o di c.d. "good leaver", secondo l'usuale prassi di mercato per piani di incentivazione analoghi. Si precisa altresì che ove il Beneficiario sia al contempo amministratore e manager o amministratore e collaboratore della Società e/o delle società controllate, si intenderà Beneficiario esclusivamente in virtù del rapporto organico intrattenuto con la Società e/o la società controllata ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle relative clausole di c.d. "bad leaver" o di c.d. "good leaver" di cui al regolamento del Piano.

Si segnala inoltre che, ove i Beneficiari siano "parti correlate" della Società ai sensi della definizione di cui alla "Procedura per le operazioni con parti correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di MailUp in data 18 luglio 2014 (la "Procedura"), non troverà applicazione la relativa disciplina, in quanto si rientrerebbe in un caso di esclusione espressamente previsto dall'art. 14.1.(d) della Procedura relativamente "ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive".

Durata del Piano di Stock Option

Il Piano avrà durata sino al 30 (trenta) aprile 2023 (duemilaventitré), fermo restando l'esercizio delle Opzioni maturate da parte dei Beneficiari nelle tempistiche illustrate nel paragrafo "Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option" che precede.

Il Piano si intenderà comunque concluso una volta conseguito l'Obiettivo Market Cap ed espletate le relative formalità ai fini dell'esercizio delle Opzioni maturate e dell'accredito delle relative azioni MailUp (e dunque anche prima del 30 aprile 2023).

Trasferibilità delle Azioni

Le azioni ordinarie MailUp sottoscritte e/o acquistate ai sensi del Piano saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. "lock-up") a partire dalla data di accredito sul conto deposito titoli del Beneficiario per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni, in quanto oggetto di progressivo svincolo. Infatti, un numero di azioni pari al 20% (venti per cento) delle Opzioni maturate esercitate sarà svincolato decorsi 30 (trenta) giorni dalla predetta data di accredito, mentre le restanti azioni (corrispondenti all'80% (ottanta per cento) delle Opzioni maturate esercitate) saranno oggetto di svincolo in 5 (cinque) tranches di pari ammontare decorsi rispettivamente 60 (sessanta), 90 (novanta), 120 (centoventi), 150 (centocinquanta) e 180 (centoottanta) giorni dalla predetta data di accredito."

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di approvare il piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp S.p.A. e di sue società controllate e concernente l'attribuzione di opzioni a sottoscrivere azioni ordinarie della Società di nuova emissione e/o, se del caso e a discrezione della Società medesima, acquistare azioni proprie detenute nel portafoglio titoli di MailUp, ad un prezzo predefinito, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario, verificare il conseguimento dell'obiettivo posto ad oggetto del piano, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock option nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risultino necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera".

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannove-miladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 7 (sette) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzareno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo; Capelli Micaela Cristina e "Herald Investment Trust PLC"), portatori di complessive 8.281.152 (ottomilioniduecentottantunomilacentocinquantadue) azioni, rappresentanti il 55,31% (cinquantacinque virgola trentuno per cento) del capitale;

- voti contrari: 3 (tre) dei soci presenti (e precisamente: "Governo della Norvegia", "Manulife Value Balanced Fund" e il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 788.086 (settecentottantottomilaottantasei) azioni, rappresentanti il 5,26% (cinque virgola ventisei per cento) del capitale;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

PARTE STRAORDINARIA

Deliberazione in ordine al primo argomento

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

(proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) dello statuto sociale ed inserimento di un nuovo art. 38-bis (Operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Anche in relazione alla prima materia della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli azionisti presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

Rinviando, per la motivazione, alla citata relazione illustrativa, ha precisato il nuovo testo che assumerebbero i già esistenti articoli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) dello statuto sociale e del nuovo art. 38-bis (Operazioni con parti correlate), testo che qui di seguito viene riportato:

"Articolo 2 - Sede"

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale."

"Articolo 7 - Strumenti finanziari. Categorie di azioni"

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative."

"Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni"

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del

Codice Civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società."-----

-----"Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.-----

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea."-----

-----"Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, con riferimento agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF(anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente").-----

Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione - ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) - agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.-----

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.-----

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla parte-

cipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

"Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti"

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento dell'AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto

(ovvero dei soli voti in caso di maggioranza degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 (cinque) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data."

"Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile."

"Articolo 20 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fu-

sione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente."

"Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza"

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante."

"Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione"

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia – deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'"Amministratore Indipendente").

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la

presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto."

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto."

"Articolo 32 - Decadenza degli amministratori"

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo .

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile."

"Articolo 38bis – Operazioni con parti correlate"

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati vo-

tanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate."

Ha precisato, infine, che l'approvazione delle modifiche statutarie proposte non avrebbe attribuito ai soci non assenzienti il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di MailUp S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche agli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza) 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) del vigente statuto sociale, inserendo un nuovo articolo 38-bis (Operazioni con parti correlate) secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari".

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannove miladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente

risultato:

- voti favorevoli: tutti i 10 (dieci) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge.

Deliberazione in ordine al secondo argomento

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

(proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

In relazione al secondo argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti, sull'argomento, della citata relazione, qui di seguito comunque espressamente riportati nel loro tenore letterale, a miglior illustrazione e motivazione dell'operazione proposta:

"Oggetto della delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:

a) di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di deliberazione della modificazione;

b) di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che

Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 cod. civ.:

(l). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:

a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 cod. civ.;

(ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;

(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

(iv). aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;

(v). chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.:

(i). emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili:

a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto, e/o

b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

(ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;

(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di

cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

(iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 30.000.000,00 (trentamila milioni zero zero), ciò in linea con la precedente delega attribuita dall'assemblea dei soci in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici) ed oggetto dell'odierna revoca per la parte non eseguita e dunque in piena continuità con la stessa. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, in primis, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministra-

zione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che: —

(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; —

(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di MailUp; —

(iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così

come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, mutatis mutandis, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettivo esercizio del diritto di conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali warrant o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali warrant o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione della possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche cum warrant (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere warrant o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. — Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili nonché del rapporto di esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di au-

menti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni simili, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di warrant o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell'art. 2441 cod. civ., o a titolo gratuito

ex art. 2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabile.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di MailUp predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo."

Ha poi aggiunto che, per effetto dell'approvazione della Delega, sarà necessario integrare l'articolo 6 (Capitale e azioni) del vigente Statuto Sociale con l'aggiunta di un apposito nuovo paragrafo.

Il presidente ha concluso, con riferimento al disposto dell'art. 2438 del codice civile (che dispone che non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate), che il capitale sociale sottoscritto era interamente versato ed esistente, per cui non esistono ragioni legali impeditive all'esecuzione dell'aumento.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di MailUp S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società del 23 dicembre 2015 ad aumentare il capitale sociale per la parte non ancora eseguita e con effetto a far data dall'efficacia della presente delibera assembleare, eliminando nel contempo dall'articolo 6 dello Statuto Sociale la menzione degli aumenti di capitale per i quali sia già spirato il relativo termine finale di sottoscrizione o che siano già stati oggetto di completa esecuzione;

2) di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 3) che segue;

3) conseguentemente, di integrare l'art. 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventi) ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del

caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. - Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione

delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di

quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo";

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

5) di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesessantannovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 7 (sette) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettioni Matteo, Gorni Nazzeno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo Capelli Micaela Cristina ed il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 8.191.152 (ottomilionicentonovantunomilacentocinquantaquattro) azioni, rappresentanti il 54,71% (cinquantaquattro virgola settantuno per cento) del capitale;

- voti contrari: 2 (due) dei soci presenti (e precisamente: "Governo della Norvegia" e "Manulife Value Balanced Fund"), portatori di complessive 428.086 (quattrocentoventottomilaottantasei) azioni, rappresentanti il 2,86% (due virgola ottantasei per cento) del capitale;

- astenuti: 1 (uno) dei soci presenti (e precisamente: "Herald Investment Trust PLC"), portatore di 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni, rappresentanti il 3,01% (tre virgola zero uno per cento) del capitale.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

**Deliberazione in ordine al terzo argomento
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

(aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (ventottomilaquattrocentocinque virgola ventitré), oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 (unmilionecentotrentaseimiladuecentonove) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023". Modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

In relazione al terzo argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto - oltre a quanto già trattato in ordine al Piano di Stock Option a cui questo Aumento di Capitale è funzionale, già oggetto di approvazione dall'Assemblea in seduta ordinaria - ai contenuti della citata relazione sull'argomento, qui di seguito espressamente riportati, nel loro letterale tenore, a miglior illustrazione dell'oggetto e della motivazione dell'operazione proposta (con particolare riferimento alla ragione dell'esclusione dell'opzione):

"Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato"

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale Riservato è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Option e, pertanto, è condizionata all'approvazione del predetto Piano da parte della convocanda Assemblea in seduta ordinaria.

Il Piano di Stock Option si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da MailUp per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto, sono considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società e le altre società del gruppo. In particolar modo, con la proposta di tale Piano di Stock Option, si intende integrare la remunerazione di amministratori, manager (inclusi i dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle sue società controllate, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni MailUp, possano svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattive delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato, anche in considerazione della circostanza che, dato il

ruolo ricoperto dagli stessi all'interno dell'organigramma aziendale, sono in grado di incidere direttamente sulle strategie di sviluppo e crescita della Società. Il Piano di Stock Option si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi che lo stesso persegue.

Come oggetto di illustrazione al sesto punto di parte ordinaria della presente Relazione Illustrativa, la Società ritiene che il Piano di Stock Option costituisca un utile strumento di retention ed attraction di amministratori, manager (inclusi dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle altre società del gruppo a ragione di una loro fidelizzazione legata all'attribuzione del diritto a sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società ad un prezzo favorevole rispetto a quello di mercato, condizione che, per sua natura, ha l'obiettivo di allineare gli interessi dei predetti Beneficiari con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, collegando la remunerazione delle predette risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società, ed in particolar modo all'incremento della capitalizzazione azionaria di MailUp.

L'Aumento di Capitale Riservato – per sua natura emesso a servizio del Piano di Stock Option e dunque con esclusione del diritto di opzione poiché destinato alla sottoscrizione da parte dei relativi Beneficiari – ha dunque l'intento di servire la sottoscrizione delle azioni collegate ai diritti di opzione rivenenti dal Piano di Stock Option stesso.

— Modalità di esecuzione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione —
In considerazione della circostanza secondo la quale il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione ai relativi Beneficiari di massime n. 1.136.209 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni MailUp, ovvero di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie, ove si consegua l'Obiettivo Market Cap, si rende necessaria l'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di disporre di azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp per servire, in tutto o in parte, il Piano.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari del Piano, in ragione del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con la Società e/o con le società dalla stessa controllate (a seconda del caso) e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di MailUp e del gruppo a cui la stessa è a capo. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento di Capitale Riservato e dunque senza l'esclusione del correlato diritto di opzione.

Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono dunque da ravvisarsi nell'opportunità di riservare l'aumento del capitale sociale proposto a favore dei soli Beneficiari, in considerazione della circostanza secondo la quale – come dapprima accennato – la Società ritiene che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei Beneficiari rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli azionisti, costituendo dunque tali elementi la giustificazione del sacrificio degli azionisti stessi rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione, in considerazione altresì della circo-

stanza secondo cui l'obiettivo che il Piano mira a perseguire è un incremento della capitalizzazione azionaria della Società, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

Le motivazioni di cui sopra appaiono quindi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in linea con gli obiettivi di crescita della Società oltre che nel pieno rispetto dell'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale Riservato a seguito del raggiungimento dell'Obiettivo Market Cap, oggetto di apposita verifica in una riunione consiliare da tenersi entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo al predetto conseguimento, ovvero la Data di Verifica.

Le nuove azioni MailUp rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno pertanto offerte in sottoscrizione ai Beneficiari subordinatamente alla verifica che precede, nonché all'esercizio da parte degli stessi delle relative Opzioni maturate, nel periodo compreso tra il 10° (decimo) ed il 40° (quarantesimo) giorno di calendario successivo alla Data di Verifica – di cui sarà data apposita informativa ai relativi Beneficiari – ad un prezzo predefinito, condizionatamente altresì: (i) al mantenimento in essere del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione tra il Beneficiario e la Società e/o la società dalla stessa controllata (a seconda del caso), ed (ii) al non ricorrere di fattispecie facoltizzanti l'esercizio di ipotesi di c.d. claw back da parte della Società.

Tutte le Opzioni maturate e non esercitate dai rispettivi Beneficiari nel lasso temporale che precede dovranno considerarsi a tutti gli effetti estinte e, per l'effetto, non saranno più esercitabili in periodi successivi.

Qualora, a servizio del Piano di Stock Option, siano emesse tutte le massime n. 1.136.209 azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato, le azioni MailUp di nuova emissione saranno pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) del capitale sociale (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente Relazione Illustrativa).

Essendo l'Aumento di Capitale Riservato connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancato esercizio delle Opzioni entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Option, il capitale sociale di MailUp aumenterà di un importo pari al valore delle azioni effettivamente sottoscritte.

Criteri di determinazione del prezzo delle azioni

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione predefinito e determinabile (il c.d. "strike price") pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni nei 90 (novanta) giorni antecedenti la Data di Verifica con uno sconto del 35% (trentacinque per cento), imputando euro 0,025 (pari all'attuale parità contabile delle azioni MailUp) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) cadauna (c.d. "floor"), pari all'attuale valorizzazione dell'azione della Società, calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni nei 90 (novanta) giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della pre-

sente relazione e dunque in modo conforme alle modalità di calcolo dello strike price ai fini del Piano.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell'Aumento di Capitale Riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare la media ponderata dei prezzi delle azioni nel suddetto periodo, scontato – nell'ottica di incentivazione dei relativi Beneficiari – di un certo ammontare e mantenendo in ogni caso detto prezzo al di sopra del floor sopra indicato il quale risulta esso stesso superiore al valore di patrimonio netto di ciascuna azione MailUp quale altresì previsto dal menzionato articolo per l'emissione di aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale valore di sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dal Piano – in ottica di incentivazione del personale chiave – appare infatti conveniente per i Beneficiari che si troverebbero dunque ad esercitare le Opzioni ad uno strike price (e quindi ad un prezzo di emissione/acquisto delle relative azioni) favorevole rispetto ai corsi borsistici proprio con l'obiettivo di rendere il piano appetibile per i destinatari, nel contempo riconoscendo alla Società una valorizzazione in linea con il suo reale valore. Il predetto criterio, pur raggiungendo pertanto gli obiettivi di incentivazione propri del Piano di Stock Option, sarebbe altresì idoneo a temperare gli interessi dell'attuale azionariato ad una diluizione non eccessivamente penalizzante, tenuto altresì conto che il criterio proposto consente inoltre di prendere a riferimento un periodo di tempo prossimo alla data di esercizio delle Opzioni ma sufficientemente lungo per depurare il dato dei corsi di borsa da fenomeni di volatilità, riflettendo al meglio il valore che il mercato riconosce alla Società, con conseguente allineamento di interessi tra i Beneficiari e gli azionisti.

In aggiunta, la proposta di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del Piano – anche a ragione del predetto floor – appare non solo in linea con la migliore valorizzazione della Società ma altresì in grado di temperare l'esigenza ad una diluizione "controllata" ed è altresì in linea con il disposto di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile poiché superiore al valore di patrimonio netto per azione pari ad euro 1,18 (uno virgola diciotto), sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019, quale oggetto di esame ed approvazione ai sensi del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria della convocanda Assemblea. Si informa che copia della bozza della Relazione Illustrativa è stata debitamente inviata al Collegio Sindacale della Società affinché lo stesso provveda a predisporre il parere previsto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni MailUp, il quale verrà messo a disposizione degli azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal predetto articolo.

Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno per l'effetto ammesse alla quotazione ufficiale presso l'AIM Italia al pari delle azioni ordinarie della

Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile."

Ha concluso illustrando il nuovo paragrafo da introdurre nell'articolo 6 dello statuto in conseguenza dell'approvazione della delibera di aumento.

Infine, il presidente ha passato la parola al presidente del collegio sindacale, il quale ha dato lettura del parere - positivo - espresso dal collegio in merito alla congruità del prezzo di emissione.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di MailUp S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e

- preso atto del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.

delibera

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitré) e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi euro 28.405,23 (ventottomilaquattrocentocinque virgola ventitré), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 (unmilione centotrentaseimiladuecentonove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023", oggetto di approvazione al sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna assemblea, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano imputando per ciascuna azione euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo;

2) di inserire nell'articolo 6 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventi) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitré) e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23 (ventottomilaquattrocentocinque virgola ventitré), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 (unmilione centotrentaseimiladuecentonove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo";

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 - 2023", delle

nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.":

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 10 (dieci) soci legittimati al voto, portatori di complessive 9.069.238 (novemilionesantatanovemiladuecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 60,58% (sessanta virgola cinquantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 7 (sette) dei soci presenti (e precisamente: Azzali Luca, Bettoni Matteo, Gorni Nazzeno, Miscia Alberto Domenico, Monfredini Matteo; Capelli Micaela Cristina e "Herald Investment Trust PLC"), portatori di complessive 8.281.152 (ottomilioniduecentoottantunomilacentocinquantadue) azioni, rappresentanti il 55,31% (cinquantacinque virgola trentuno per cento) del capitale;

- voti contrari: 3 (tre) dei soci presenti (e precisamente: "Governo della Norvegia", "Manulife Value Balanced Fund" e il fondo "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia"), portatori di complessive 788.086 (settecentoottantottomilaottantasei) azioni, rappresentanti il 5,26% (cinque virgola ventisei per cento) del capitale;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ha ringraziato gli intervenuti e chiuso i lavori assembleari alle ore dodici e minuti quarantacinque, consegnandoli, affinché vengano allegati al verbale dell'assemblea, copia:

- della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'ordine del giorno, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- del fascicolo di bilancio, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera "B"**;

- del parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, che si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**,

nonché lo statuto aggiornato alle modifiche deliberate, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "D"**. ai fini del relativo deposito nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice civile.

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società.

Il presente atto:

- è stato scritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me notaio e parte da persona di mia fiducia, ed infine da me notaio completato a mano;

- occupa cinquanta pagine di tredici fogli;

- viene sottoscritto da me notaio alle ore venti. _____
F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo) _____

Io sottoscritto Mauro Boschioli, notaio in Crema, certifico ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (C.A.D.) e dell'art. 68-ter della Legge Notarile, mediante apposizione della firma digitale riconosciutami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Crema, nel mio studio in piazza Trento e Trieste n. 11
F.to digitalmente dal notaio Mauro Boschioli